DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1994

relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine e di embrioni di suini provenienti dall'Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/668/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 bis e 22,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [4], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [5], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [6], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che, con la decisione 82/8/CEE [7], modificata da ultimo dalla decisione 93/398/CEE [8], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 91/449/CEE [9], modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE [10], la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 92/322/CEE [11], modificata da ultimo dalla decisione 93/469/CEE [12], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dell'Ungheria di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che, in seguito all'insorgenza di precedenti focolai di peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 93/398/CEE, relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine e di embrioni di suini provenienti dall'Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE, la quale ha regionalizzato il territorio ungherese in modo da autorizzare sia le importazioni di animali domestici della specie suina, nonché di embrioni, carni fresche e prodotti a base di carne di suini domestici in provenienza da questo paese, esclusa la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg, sia le importazioni di cinghiali e dei relativi prodotti in provenienza dallo stesso paese, escluse le contee di Bekes, Szabolcs-Szatmar-Bereg e Hajdu-Bihar;

considerando che i servizi veterinari ungheresi hanno trasmesso ulteriori informazioni epidemiologiche relativamente alle contee di Bekes, Hajdu-Bihar e Szabolcs-Szatmar-Bereg, dalle quali emerge che in dette contee la situazione è migliorata per quanto riguarda la peste suina classica;

considerando che è ora possibile autorizzare le importazioni sia di animali domestici della specie suina, nonché di embrioni, carni fresche e prodotti a base di carne di suini domestici in provenienza dalla contea ungherese di Szabolcs-Szatmar-Bereg, sia di cinghiali e loro prodotti in provenienza dalle contee ungheresi di Bekes, Hajdu-Bihar e Szabolcs-Szatmar-Bereg;

considerando che di conseguenza occorre modificare le decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE, 92/322/CEE ed abrogare la decisione 93/398/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[4] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[5] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[6] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[7] GU n. L 8 del 13. 1. 1982, pag. 9.
[8] GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 39.
[9] GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.
[10] GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.
[11] GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 1.
[12] GU n. L 218 del 28. 8. 1993, pag. 58.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato A della decisione 82/8/CEE è modificato come segue :

1) Dopo i termini « Paese speditore : Ungheria », la frase « (esclusa, nel caso delle carni suine fresche, la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg) » è soppressa.

2) Al punto IV, paragrafo 1, dopo il termine « l'Ungheria », la frase « (eccettuata la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg) » è soppressa.

Articolo 2

Nell'allegato A, parte II della decisione 91/449/CEE, dopo il termine « Ungheria », la frase « (esclusa, nel caso di prodotti a base di carne di suini macellati dopo il 1° maggio 1993, la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg » è soppressa.

Articolo 3

La decisione 92/322/CEE è modificata come segue :

1) Negli allegati C e D, i termini « la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg » sono soppressi.

2) Negli allegati C e D, punto V, paragrafo 1, i termini « la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg » sono soppressi.

Articolo 4

La decisione 93/398/CEE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di notifica agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione